

TI_GERICHTE 11.1997.119 vom 20. März 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-03-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1997.119

FR: TI_GERICHTE 11.1997.119 du 20 mars 1998

IT: TI_GERICHTE 11.1997.119 del 20 marzo 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 153 cpv. 1 lett. b CPC il convenuto può in ogni stadio della lite chiedere che l'attore presti cauzione per il rimborso delle spese e per il pagamento delle ripetibili se questi è domiciliato all'estero e non beneficia di disposizioni di un trattato internazionale. Il Pretore, accertato che l'attore era domiciliato a _____ (nello Stato dell' _____, in _____), gli ha ingiunto di prestare una cauzione processuale di fr. 37'000.– poiché lo Stato di domicilio non beneficia di alcun esonero a norma di una convenzione internazionale né di un trattato bilaterale.

E. 2

L'appellante ritiene di dover essere esonerato dall'obbligo di prestare cauzione poiché ha mantenuto il proprio "centro d'intere-ressi" – e quindi il domicilio – in Italia, come dimostra il certificato di residenza rilasciato dal comune di _____ (doc. O e 1), ove egli risulta risiedere definitivamente dal 27 giugno 1997. Alla fattispecie sarebbe pertanto applicabile l'art. 17 della Convenzione dell'Aia del 1° marzo 1954 sulla procedura civile (RS 0.274.12) e non sarebbe possibile imporgli alcuna cauzione processuale. Inoltre il valore litigioso sarebbe di fr. 224'684.70 e non di fr. 500'000.–, come ritenuto dal Pretore, onde un importo massimo a titolo di cauzione processuale di fr. 13'000.–. a) Giusta l'art. 20 cpv. 1 LDIP una persona fisica ha il suo domicilio nello Stato dove dimora con l'intenzione di stabilirsi durevolmente. Il tenore della norma corrisponde a quello dell'art. 23 CC e dell'art. 43 del Codice civile italiano. Sebbene l'art. 20 cpv. 2 LDIP disponga l'inapplicabilità delle disposizioni del codice civile alle fattispecie internazionali, ai fini dell'interpretazione dell'art. 20 cpv. 1 LDIP si può nondimeno far capo alla giurisprudenza relativa all'art. 23 CC (P ATOCCHI /G EISINGER, Code DIP annoté, Losanna 1995, nota 1 ad art. 20; DTF 119 II 65, 169). Per consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, l'intenzione di stabilirsi durevolmente in un luogo non è determinata sulla base della volontà soggettiva di una persona, bensì valutando le circostanze oggettive, riconoscibili a terzi (DTF 97 II 34). Di conseguenza si considera "domicilio" il luogo ove una persona mostra, mediante il proprio comportamento, di aver stabilito il centro delle sue relazioni e dei suoi interessi (R IEMER, Personenrecht des ZGB, Berna 1995, nota 184, pag. 87). b) Nella fattispecie l'appellante sostiene che il suo domicilio si troverebbe a _____ e non in _____, dove egli si troverebbe solo temporaneamente. In realtà l'attore ha sempre indicato nei documenti ufficiali l'indirizzo in _____ (procura doc. A del 6 febbraio 1997, inventario della successione doc. F del 31 luglio 1997, precetto esecutivo del 1° febbraio 1997). Anche la petizione del 31 gennaio 1997 indica come domicilio " _____,

_____., _____” (art. 163 cpv. 2 litt. b CPC). L'appellante stesso ammette di vivere in _____ con la famiglia (appello, pag. 7), ma si prevale della distinzione che il diritto italiano fa tra domicilio e residenza effettiva e sostiene che l'art. 17 della citata Convenzione dell'Aia lo esenterebbe dall'obbligo di versare cauzione, avendo egli sempre mantenuto il domicilio in Italia, nonostante l'effettiva residenza abituale in _____. L'argomentazione non gli giova. La nozione di domicilio ai sensi dell'art. 17 della predetta Convenzione dell'Aia deve essere interpretata tenendo conto dello scopo del trattato e non differisce sostanzialmente da quella sancita dall'art. 23 CC (SJ 117/1995 pag. 50 segg.). Neppure l'art. 17 della Convenzione consente dunque di tenere in considerazione domicili meramente amministrativi, come quello di cui si prevale l'appellante. Il certificato rilasciato dal Comune di _____, del resto, attesta senza equivoci che l'attore abitava all'estero dal 23 febbraio 1995 con residenza in _____ (doc. O). In siffatte circostanze il Pretore non aveva motivo per considerare che l'attore era domiciliato in Italia. c) Rimane da verificare se l'asserito rimpatrio, che a detta dell'appellante sarebbe avvenuto il 27 giugno 1997, consenta di esonerare l'attore dal versamento della cauzione. Il certificato di domicilio del 2 luglio 1997 prodotto con l'appello, in cui si attesta che l'attore è residente dal 27 giugno 1997 nel comune di _____ in provenienza dal _____, è invero ricevibile, nonostante sia successivo al giudizio del Pretore. La prestazione di garanzie a norma dell'art. 153 CPC è infatti un presupposto processuale (art. 97 n. 6 CPC), che deve sussistere al momento in cui statuisce il giudice (Vogel, Grundriss des Prozessrechts, 5 a edizione, §

E. 7

n. 85; Frank/ Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3 a edizione, Zurigo 1997, n. 4 al § 73, pag. 313; Stutzer, Die Kautionspflicht im ordentlichen zürcherischen Zivilprozess, tesi, Zurigo 1980, pag. 99 e 134). Del resto la mancanza di un presupposto processuale è sempre sanabile, purché ciò possa avvenire “entro breve termine” (art. 99 cpv. 3 CPC). Nel caso concreto il Pretore ha conferito all'appello effetto sospensivo, sicché decisivo è il momento in cui statuisce questa Camera. E siccome l'appellante risulta essere domiciliato a _____ dal 2 luglio 1997, determinante è ormai il domicilio di _____, sicché l'attore non può più essere tenuto a prestare cauzione. Italia e Svizzera partecipano entrambe, infatti, alla citata Convenzione dell'Aia (DTF 90 II 144). L'appello si rivela quindi, per finire, provvisto di buon diritto. II. Sull'appello adesivo 3. L'accoglimento dell'appello principale, che annulla l'obbligo di prestare cauzione, comporta la reiezione dell'appello adesivo, inteso all'aumento della cauzione processuale stabilita dal Pretore. III. Sulle spese e ripetibili 4. Gli oneri processuali di appello seguirebbero, di principio, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). In concreto esistono tuttavia i giusti motivi (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per derogare a tale regola, quanto meno per gli oneri di prima sede, poiché al momento in cui la convenuta ha chiesto la prestazione di garanzie l'attore era ancora domiciliato in _____, e ciò giustificava – come si è visto – l'obbligo di prestare cauzione. Il successivo cambiamento essendo dovuto unicamente al comportamento dell'attore, la ripartizione della tassa di giustizia, delle spese e delle ripetibili decisa dal Pretore può rimanere invariata. Invece al momento in cui l'appellata ha formulato le proprie osservazioni e ha proposto – a torto – di respingere il gravame, l'appellante risultava già domiciliato in Italia. In seconda sede non vi è quindi ragione per derogare al principio della soccombenza. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia : I. L'appello principale è accolto è il decreto impugnato è così riformato: 1. L'istanza è respinta. Per il resto il decreto è confermato. II.

Gli oneri dell'appello principale, consistenti in : a) tassa di giustizia fr. 400.– b) spese fr. 50.– fr. 450.– sono a carico di _____ a, che rifonderà ad _____ fr. 800.– per ripetibili d'appello. III. L'appello adesivo è respinto. IV. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in : a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'appellante adesiva, che rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili d'appello. V. Intimazione a – avv. _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La Presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.